

Bilancio dell'audizione e della partecipazione della popolazione sul primo adeguamento della Concezione energia eolica

25.09.2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Office fédéral du développement territorial ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Uffizi federal da svilup dal territori ARE

Editore

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

© Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Berna, 25 settembre 2020

Indice

1	Audizione e partecipazione della popolazione sul primo adeguamento della Concezione energia eolica	1
1.1	Pareri pervenuti	1
2	Parei sugli adeguamenti proposti	2
2.1	Obiettivo strategico Z1	2
2.2	Principio generale di pianificazione P2	2
2.3	Introduzione alla tabella principale (capitolo 2.2.2 della Concezione)	3
2.4	Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili	3
2.5	Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale	4
2.6	Misure	5
2.7	Impiego della Concezione e pianificazione dello sfruttamento dell'energia eolica da parte dei Cantoni	5
2.8	Carte in allegato e Atlante eolico	6
3	Parei su altri aspetti	8
3.1	Obiettivi strategici	8
3.2	Principi generali di pianificazione	8
3.3	Introduzione al capitolo 2.2.2	9
3.4	Pianificazione del territorio	10
3.5	Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale	10
3.6	Protezione delle specie (uccelli e pipistrelli)	11
3.7	Misure	13
3.8	Impiego della Concezione e attuazione da parte dei Cantoni	13
3.9	Carte in allegato	14
4	Conclusioni	15
	Lista delle prese di posizione	16

1 Audizione e partecipazione della popolazione sul primo adeguamento della Concezione energia eolica

La procedura di partecipazione della popolazione relativa al primo adeguamento della Concezione energia eolica si è svolta tra il 21 maggio 2019 e il 28 giugno 2019. Avviata in contemporanea, la procedura di audizione dei Cantoni si è protratta fino al 30 agosto 2019.

1.1 Pareri pervenuti

Complessivamente sono 98 i pareri pervenuti da parte di tutti i Cantoni, diversi Comuni, enti pubblici degli Stati confinanti, associazioni e organizzazioni, aziende e privati. In relazione a questi pareri, sono state consegnate complessivamente 700 diverse richieste e osservazioni riguardanti la Concezione energia eolica e il suo adeguamento (compreso il Rapporto esplicativo). La tabella sottostante fornisce una panoramica sui pareri pervenuti. I partecipanti alla consultazione, eccezion fatta per i privati, sono elencati singolarmente in coda al documento.

Partecipanti suddivisi in categorie	Pareri pervenuti
Cantoni	26
Conferenze e commissioni	7
Comuni	3
Associazioni e organizzazioni attive in Svizzera	15
Organizzazioni attive su scala regionale / Gruppi di interesse	9
Aziende	7
Pubbliche autorità estere	3
Altri	2
Privati	26
Pareri complessivi	98

Qui di seguito vengono illustrate ed elencate le principali richieste contenute nei 98 pareri, così come sono state prese in considerazione per l'elaborazione dell'adeguamento della Concezione energia eolica. In linea generale, le osservazioni e le richieste singole su concrete pianificazioni e su modifiche marginali (ad es. di tipo redazionale) non vengono affrontate.

Nel Rapporto di valutazione vengono quindi trattate concretamente circa 300 delle quasi 700 richieste. La metà di esse riguarda adeguamenti pianificati della Concezione energia eolica (cfr. capitolo 2). L'altra metà riguarda invece aspetti dell'attuale Concezione energia eolica approvata dal Consiglio federale oppure idee e suggerimenti totalmente nuovi.

2 Pareri sugli adeguamenti proposti

2.1 Obiettivo strategico Z1

Diversi attori fanno notare come, nell'ambito dell'obiettivo strategico Z1, l'espressione «valori indicativi della legge sull'energia» sembra suggerire che la legge sull'energia definisce valori indicativi per il potenziamento della produzione di energia eolica, sebbene in realtà non sia così.

- *Le considerazioni relative all'obiettivo strategico Z1 nonché l'introduzione al Rapporto esplicativo sono state leggermente precisate. Con il rimando ai valori indicativi si fa riferimento ai valori definiti nell'articolo 2 LEne per il 2035, il quale – per quanto riguarda le nuove energie rinnovabili – non effettua alcuna differenziazione fra i tipi di produzione. Dal punto di vista del Consiglio federale, tuttavia, tutti i tipi di produzione devono contribuire al raggiungimento dei valori indicativi.*

Alcuni Cantoni nonché altri attori propongono che, nel quadro dell'obiettivo Z1, si precisi come la pianificazione del territorio debba sostenere in particolare l'applicazione ecocompatibile della legge sull'energia e della politica energetica del Consiglio federale in ambito dell'energia eolica.

- *Viene mantenuta la formulazione attualmente in vigore. L'accento posto su un'applicazione «ecocompatibile» non è sufficientemente incisivo. La pianificazione del territorio tiene conto di tutti gli interessi e non solo di quelli dell'ambiente.*

2.2 Principio generale di pianificazione P2

Numerosi pareri riguardano il principio generale di pianificazione P2. Nella versione dell'audizione e della partecipazione della popolazione, il principio di pianificazione è definito come segue: «Nei comprensori o nei siti dove il rendimento energetico stimato degli impianti eolici è sensibilmente superiore alla media, e dove vi è un conseguimento dell'interesse nazionale ai sensi dell'articolo 12 LEne e dell'articolo 9 dell'ordinanza sull'energia (OEn), l'interesse per lo sfruttamento energetico del potenziale eolico assume particolare importanza».

Diversi attori, tra cui alcune organizzazioni ambientaliste, la CFNP o anche singoli Cantoni, chiedono lo stralcio di questo principio di pianificazione. Mancherebbero infatti le basi legali, poiché l'interesse nazionale si riferisce agli impianti e non ai comprensori. Sarebbe inoltre inammissibile che, nell'ambito della ponderazione degli interessi, all'energia eolica venga conferita un'importanza particolare rispetto ad altri interessi federali. Il conseguimento dell'interesse nazionale viene definito nella legge sull'energia e nell'ordinanza sull'energia e consente solo in alcuni casi di intraprendere una ponderazione degli interessi. In considerazione dell'interesse nazionale, tuttavia, l'utilizzo dell'energia eolica non riveste un'importanza particolare nel quadro di una ponderazione degli interessi.

Spesso è stata sollevata anche la critica secondo la quale l'espressione «rendimento energetico stimato [...] superiore alla media» risulterebbe poco chiara e l'introduzione di questo ulteriore criterio non sarebbe opportuna. L'interpretazione di tale espressione non andrebbe lasciata ai Cantoni; l'espressione dovrebbe essere invece definita dalla Confederazione, oppure converrebbe stralciare il relativo passaggio e rifarsi unicamente alle basi legali. In tal modo si garantirebbe che la classificazione come «rendimento energetico stimato [...] superiore alla media» avvenga da una prospettiva nazionale e non in base a considerazioni locali. In alternativa viene inoltre proposto che i valori di classificazione possano essere definiti a livello regionale.

- *Il principio di pianificazione P2 e le relative spiegazioni sono state adeguate. Nella nuova versione, il principio di pianificazione si concentra sull'efficienza delle risorse, non contiene più le formulazioni «particolare importanza» e «rendimento energetico stimato [...] superiore alla media» e tiene conto del fatto che i parchi eolici possono avere un interesse nazionale (e non i comprensori o i siti). A questa nuova formulazione, quali siano i comprensori che presentano un elevato potenziale in ambito di energia eolica, si collega l'affermazione secondo cui in tali comprensori lo sfruttamento energetico del potenziale eolico dev'essere sottoposto a un approfondito esame. Nei chiarimenti, quindi, l'attenzione va concentrata su tali comprensori, e occorre dare priorità alla produzione di energia elettrica da eolico in tali comprensori o siti.*
- *Si è rinunciato a una definizione della Confederazione riguardo a cosa si debba intendere per elevata produzione di energia eolica. Con una tale definizione, infatti, si sarebbe interferito troppo con la competenza pianificatoria dei Cantoni.*

2.3 Introduzione alla tabella principale (capitolo 2.2.2 della Concezione)

Categorie dei comprensori

Per quanto riguarda la presa in considerazione degli interessi federali definiti a livello territoriale, la nuova versione della Concezione energia eolica distingue tra quattro categorie. Diversi attori, tra cui anche alcuni Cantoni, ritengono tale distinzione troppo complessa e inopportuna. Qualora in futuro venissero prese in considerazione anche le zone edificabili definite a livello cantonale nonché le relative zone cuscinetto in virtù dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, il numero di categorie risulterà addirittura ancora più elevato. Si chiede di limitare a due o tre il numero di categorie e di comprendere in esse anche le zone edificabili con le relative zone cuscinetto. I contributi propongono tuttavia modalità diverse di classificare le 4 categorie proposte nelle nuove due o tre categorie eventualmente da definire. È stato ad esempio sottolineato come la nuova categoria «zona con ponderazione degli interessi in presenza di interesse nazionale» sia la sola a contenere l'espressione «con ponderazione degli interessi», nonostante una ponderazione degli interessi sia possibile anche nelle categorie «zona in principio da escludere» (in casi eccezionali) e «zona con riserva di coordinamento». Di conseguenza queste categorie potrebbero essere raggruppate. In altre proposte si ritiene che si debba fare una distinzione solo tra «zone da escludere» e «zone con ponderazione degli interessi». Il Cantone di Berna considera obsoleta la categoria «zona in principio da escludere», giacché i relativi comprensori sarebbero già contemplati in altre categorie.

- *Siccome per i diversi tipi di zone protette è in vigore un diverso grado di protezione, occorre prendere adeguatamente in considerazione tale fatto anche nell'ambito della pianificazione di comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica. La modifica dell'ordinanza sull'energia e l'indicazione che i parchi eolici costituiscono un interesse nazionale a partire da una produzione media annuale di almeno 20 GWh, consentono una ponderazione degli interessi anche nei comprensori IFP o nel caso in cui siano interessati oggetti ISOS o IVS. Se il parco eolico soddisfa il criterio dell'interesse nazionale, tali tipi di zone protette non possono essere considerate «zone in principio da escludere». La creazione di una categoria a sé stante è giustificata da un'adeguata presa in considerazione delle disposizioni di LPN/LEne e OEn. Viene mantenuta la differenziazione in 4 categorie.*

Zone cuscinetto

Alcuni contributi sottolineano come anche zone o oggetti protetti possano essere danneggiati nel caso in cui gli impianti eolici vengano a trovarsi all'esterno, ma nelle immediate vicinanze del perimetro in questione. Affinché tali danni possano essere verificati in modo uniforme, la Concezione dovrebbe fornire indicazioni di ordine generale in merito a comprensori senza zone cuscinetto già definite.

- *Indicazioni di ordine generale relative a eventuali zone cuscinetto non sono possibili, è infatti necessario attuare una differenziazione tra le diverse zone protette. Come stabilisce la Concezione, in ogni singolo caso occorre valutare tempestivamente (al più tardi nel quadro dell'EIA) eventuali ripercussioni.*

2.4 Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili

Diversi pareri affrontano il tema della soglia di 20 GWh relativa alla produzione media annuale prevista di un parco eolico, affinché quest'ultimo consegua un interesse nazionale. Alcuni criticano tale soglia giudicandola troppo bassa. Ciò potrebbe inoltre condurre alla nascita di tanti piccoli parchi eolici, il che è contrario al principio della concentrazione. Alcuni Cantoni, dal canto loro, ritengono che il valore di 20 GWh/a non sia efficace o sia troppo elevato. Secondo gli stessi, inoltre, anche impianti più piccoli possono dare un prezioso contributo al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050, considerando il fatto che in alcuni Cantoni o in alcune regioni è difficile, se non impossibile, realizzare parchi eolici con prestazioni di 20 GWh/a. Di conseguenza, occorre mettere in risalto l'importanza di impianti più piccoli, e non si può escludere che essi possano costituire un interesse nazionale. Secondo altri pareri, occorre rinunciare a un numero preciso e conviene rifarsi alle corrispondenti basi legali.

- *Il valore di soglia è stato mutuato dalle basi legali. L'articolo 9 OEn definisce chiaramente che nuovi impianti eolici o parchi eolici costituiscono un interesse nazionale qualora dispongano di una produzione media annuale prevista di almeno 20 GWh. La Concezione non può derogare a tale articolo. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito della politica energetica 2050, anche impianti o parchi con una produzione inferiore a 20 GWh/a possono fornire un contributo. Conformemente alle spiegazioni del principio di pianificazione P1, impianti singoli di questo tipo possono essere presi in considerazione solo in casi eccezionali. Da un punto di vista nazionale, tuttavia, essi non costituiscono una priorità principale.*

Alcuni rappresentanti delle parti interessate in ambito di produzione di energia eolica nonché singoli Cantoni attirano l'attenzione sul fatto che singoli impianti di energia eolica non possono raggiungere una produzione media annuale di 20 GWh. Con ciò, quindi, non si intendono singoli impianti, ma parchi eolici.

- *Questa indicazione è stata presa in considerazione e i relativi passaggi sono stati adattati.*

2.5 Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP)

Sul tema IFP sono stati espressi numerosi pareri. La maggior parte dei contributi riguarda la valutazione dei siti alternativi al di fuori degli oggetti IFP. Non è chiaro in quale raggio o sulla base di quale scala debbano essere esaminate le alternative. I Cantoni, in particolare, criticano la mancanza di indicazioni concrete su cosa si debba intendere con «valutazione completa» e in che misura essa debba essere svolta. L'assenza di tali precisazioni potrebbe essere fonte di ambiguità e comportare ritardi. Alcuni partecipanti hanno respinto in toto la valutazione delle alternative: essa, infatti, sarebbe connessa a un onere troppo elevato o comunque lo causerebbe, poiché gli oggetti IFP verrebbero presi in considerazione solo nel momento in cui non vi fossero alternative. Singoli pareri esigono che il livello di protezione degli oggetti IFP rimanga, in linea generale, elevato.

Alcuni Cantoni criticano l'attuale formulazione relativa all'inclusione della CFNP. Non sarebbe infatti chiaro quale ruolo dovrebbero avere i pareri dei due organismi; la formulazione, inoltre, può essere interpretata nel senso che occorre ampliare le competenze delle commissioni. In particolare, andrebbe chiarito in quale misura sia necessario richiedere una perizia alla CFNP qualora un impianto eolico confini con un oggetto IFP, e cosa si debba intendere con «confinare». Alcuni Cantoni chiedono che questa raccomandazione venga completamente stralciata dalla Concezione dato che in ambito di oggetti IFP non vi sono zone cuscinetto e la competenza della CFNP non deve essere ampliata. Il Cantone Ticino, al contrario, esige che la perizia della CFNP non rappresenti solo una raccomandazione, ma diventi un fondamento vincolante.

- *Le indicazioni contenute nel Rapporto esplicativo relative alla valutazione approfondita delle alternative sono state leggermente adattate. Nella nuova versione si menziona esplicitamente la valutazione dettagliata del sito sulla base di criteri oggettivi (pianificazione positiva) quale possibile modo di procedere. Un'ulteriore precisazione delle indicazioni relative alla valutazione delle alternative non è opportuna. Tutto ciò non pregiudica la ponderazione degli interessi effettuata dal Cantone. L'organizzazione della valutazione delle alternative o della pianificazione positiva deve essere decisa caso per caso, in modo tale che in tale contesto – ad esempio in ambito di interpretazione dei principi di pianificazione – si possa tenere conto anche delle specificità regionali e cantonali.*
- *Per quanto riguarda l'inclusione della CFNP, nella Concezione è stato aggiunto il rimando all'articolo 7 LPN, che definisce in quali casi occorra richiedere una corrispondente perizia. Sulla scorta dei feedback, nel Rapporto esplicativo è stato aggiunto un passaggio riguardante l'importanza della perizia. Va sottolineato che la richiesta di una perizia rappresenta solo una raccomandazione. A decidere se tale inclusione sia o meno opportuna, è il servizio cantonale specializzato. Quest'ultimo, nella prospettiva degli obiettivi di protezione, decide anche se gli impianti eolici possono essere considerati confinanti. La richiesta di una perizia può migliorare la garanzia di pianificazione ed è perciò caldeggiata. Ovviamente, tuttavia, tale raccomandazione non corrisponde a un ampliamento delle competenze della CFNP. La perizia della CFNP confluisce nella ponderazione degli interessi come uno tra molti riferimenti.*

ISOS e IVS

Alcuni attori constatano che nel capitolo del Rapporto esplicativo riguardante la gestione degli oggetti ISOS e IVS si esaminano erroneamente gli oggetti IFP. Nel Rapporto esplicativo, inoltre, al punto 3.4 «Oggetti dell'ISOS e dell'IVS» del capitolo 3.6.2, gli oggetti IVS non vengono trattati.

- *L'errore nel Rapporto esplicativo è stato corretto. La trattazione degli oggetti IVS riguarda innanzitutto il livello della pianificazione di utilizzazione e l'esame dell'impatto sull'ambiente. Siccome a livello di pianificazione direttrice questa tematica non è rilevante per quanto riguarda l'energia eolica, essa non viene esplicitamente menzionata neppure nella Concezione.*
- *La formulazione relativa alla richiesta di una perizia della CFNP, analogamente a quanto fatto per gli oggetti IFP, è stata adeguata anche per gli oggetti ISOS.*

Altre zone protette

Per quanto riguarda la trattazione dei biotopi di interesse nazionale (ridefiniti «zone protette senza ponderazione degli interessi»; finora, «zone in principio da escludere») si ritiene, in alcuni casi, che le infrastrutture collegate a impianti eolici in tali biotopi non siano completamente escluse. Le associazioni ambientaliste, tuttavia, esigono lo stralcio del relativo paragrafo nel capitolo 3.6.2. del Rapporto esplicativo, in base al quale, in determinate circostanze, i biotopi di interesse nazionale nonché le riserve d'uccelli acquatici e migratori possono essere interessati da infrastrutture collegate a impianti eolici. Tali associazioni hanno argomentato che, secondo la legge sull'energia, gli impianti eolici, insieme alle infrastrutture ad essi collegate, non sono consentiti in questi comprensori.

- *L'articolo 12 capoverso 2 della legge sull'energia menziona gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili. Per quanto riguarda le infrastrutture a essi collegate non è implicito che costituiscano un interesse nazionale e neppure che siano categoricamente escluse; esse vengono valutate con riferimento alla corrispondente ordinanza dei biotopi interessati ai sensi dell'articolo 18a LPN. Le indicazioni formulate nel capitolo 3.6.2 del Rapporto esplicativo rimangono perciò sostanzialmente invariate. L'unica eccezione riguarda uno spostamento dalla tabella principale nelle note a piè di pagina dell'indicazione in cui si afferma che un intervento all'interno di tali habitat è conforme alla legge qualora una ponderazione completa degli interessi confermi che esso è a ubicazione vincolata e utile a un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. A tal riguardo, di fondamentale importanza è il rinvio alle corrispondenti ordinanze.*

2.6 Misure

In alcuni casi i Cantoni chiedono di stralciare la misura M5, oggetto di un adeguamento. Questo perché non vi sono basi legali per un obbligo di definizione da parte dei Cantoni di obiettivi di sviluppo e perché i Cantoni non sono gestori di impianti eolici.

- *La misura M5 è stata mantenuta. La grande maggioranza dei Cantoni concorda con questa misura non vincolante per le autorità e sembra considerare opportuno definire a livello cantonale un ordine di grandezza che tracci la via in ambito di produzione di energia elettrica da eolico. Anche dal punto di vista della Confederazione si ritiene opportuno che per le delimitazioni dei comprensori i Cantoni dispongano di un corrispondente obiettivo ai sensi dell'articolo 8b LPT.*

2.7 Impiego della Concezione e pianificazione dello sfruttamento dell'energia eolica da parte dei Cantoni

EIA

Numerosi Cantoni ritengono che le indicazioni relative all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) siano troppo imprecise. Le considerazioni sembrano suggerire che la procedura di autorizzazione edilizia sia la procedura appropriata per l'EIA. Se tuttavia un piano di utilizzazione speciale consente un esame completo, tale piano viene considerato una procedura appropriata. Alcuni sottolineano come, nella tabella riassuntiva dei principi relativi alla presa in considerazione degli interessi federali a livello di pianificazione di utilizzazione / EIA, determinate questioni facciano parte dell'indagine preliminare EIA. Due Cantoni (BE e SO) attirano tuttavia l'attenzione sul fatto che spetta ai Cantoni decidere cosa debba essere oggetto dell'indagine preliminare EIA e cosa invece debba essere oggetto dell'indagine principale. In alcuni casi ci si rammarica che, ai sensi della Concezione del giugno 2017, nel Manuale EIA non siano più previste precisazioni relative all'energia eolica.

- *Le richieste sono state accolte. La formulazione è stata modificata in modo che l'EIA non venga più trattato in rapporto diretto con l'autorizzazione edilizia, e che sostanzialmente si parli molto di più della corrispondente procedura. Nella tabella, inoltre, si parla dell'EIA solo in termini generali, e non si menziona più l'indagine preliminare dell'EIA.*
- *La rinuncia alle precisazioni nel Manuale EIA è conforme alla decisione del DATEC. Le rispettive questioni vengono attualmente discusse in un gruppo di lavoro del CCA.*

Guichet Unique Energia eolica

Diversi attori accolgono con esplicito favore il Guichet Unique Energia eolica, lo sportello di riferimento a livello della Confederazione. Secondo il Cantone di Soletta questo servizio deve svolgere una funzione di coordinamento attiva la quale dev'essere menzionata in modo ancora più esplicito sia nella Concezione sia nel Rapporto esplicativo. Nell'obiettivo Z4, inoltre, occorre sottolineare il ruolo cruciale

del Guichet Unique Energia eolica nell'ambito del coordinamento transfrontaliero o del coinvolgimento dei servizi preposti della Confederazione nel quadro dei conflitti d'interesse citati nel principio P4.

- *L'essenza della richiesta è stata accolta. La funzione di coordinamento del Guichet Unique Energia eolica in quanto sportello di riferimento viene già sottolineata esplicitamente in diversi punti. Nella nuova versione i compiti del Guichet Unique Energia eolica vengono esplicitamente menzionati nel capitolo 3.6 del Rapporto esplicativo. Ora, ad esempio, si sottolinea che, sebbene l'accento sia posto sui progetti eolici in Svizzera, occorre garantire il sostegno al coordinamento transfrontaliero nell'ambito di diverse tematiche. L'obiettivo Z4 rimane invariato.*

Nella sua presa di posizione, Suisse-éole sottolinea che la direttiva per la valutazione tecnica del progetto preliminare dei servizi della Confederazione o del Guichet Unique Energia eolica deve presentare un margine di manovra. A seconda dei progressi o dei ritardi del progetto, non possono essere fornite indicazioni precise relative al layout definitivo.

- *La richiesta è stata accolta e il relativo passaggio del Rapporto esplicativo è stato adeguato. Di solito, tuttavia, i siti e le dimensioni delle turbine eoliche devono essere noti. Nella nuova versione si stabilisce che possono essere opportune una o più valutazioni tecniche, in particolare nel caso in cui si apportino adeguamenti al layout del parco o alle dimensioni degli impianti.*

Procedura del piano direttore cantonale

Diversi Cantoni, la Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali e altri attori osservano che nella Concezione non vengono formulate indicazioni concrete in merito all'applicazione dell'obbligo di pianificazione direttrice ai sensi dell'articolo 8b recentemente inserito nella LPT. Si presume perciò che i Cantoni lo elaborino singolarmente secondo i loro metodi di pianificazione direttrice e la loro cultura di pianificazione. Il Principato del Liechtenstein ritiene inoltre di poter sempre prendere posizione nel quadro della consultazione del piano direttore.

- *La possibilità per i paesi limitrofi di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione del piano direttore è prevista.*
- *Nel 2019 l'ARE ha commissionato una perizia in cui si definiscono i compiti dei Cantoni nell'ambito dell'applicazione degli obblighi definiti nell'articolo 10 LEn e nell'articolo 8b LPT. D'ora innanzi sia nella Concezione sia nel Rapporto esplicativo si rinvia a tale perizia.*

Quadro di riferimento per il contributo dei Cantoni entro il 2050

Con l'adeguamento si propone di assegnare tre Cantoni dell'Altopiano alla classe superiore. I tre Cantoni interessati (AG, BL e LU) hanno preso atto di tale decisione. Molti altri Cantoni e diverse associazioni attive in ambito di protezione dell'ambiente e del paesaggio criticano sistematicamente il quadro di riferimento riportato nel capitolo 3.3. I valori di riferimento vengono ritenuti in parte irrealistici. Questi ultimi, infatti, possono essere raggiunti solo apportando significativi danni a paesaggi preziosi. Si chiede di adeguare i numeri in modo tale che gli obiettivi possano essere realisticamente raggiunti senza causare danni. Taluni hanno persino chiesto lo stralcio della tabella. Il Cantone dei Grigioni afferma che i valori definiti sarebbero in contraddizione anche con il concetto di paesaggio svizzero, attualmente in fase di elaborazione. Il Cantone di Lucerna chiede una migliore armonizzazione del quadro di riferimento dei Cantoni e il suo scaglionamento in funzione dei valori indicativi dell'articolo LEn.

- *La tabella con il quadro di riferimento viene mantenuta. I valori indicati corrispondono a una concretizzazione dei valori di riferimento desunti dalla politica energetica della Confederazione e, a causa della metodologia scelta, non possono essere corretti a piacimento verso il basso. I Cantoni possono ridurre sensibilmente l'impatto sulla natura e il paesaggio attraverso un'accurata pianificazione degli impianti eolici. Per quanto riguarda il tema «scaglionamento» si rinvia alle note a piè di pagina relative alla tabella.*

2.8 Carte in allegato e Atlante eolico

Numerosi pareri, espressi in particolare dalle organizzazioni che rappresentano interessi in ambito di utilizzazione dell'energia eolica, riguardano le indicazioni relative all'Atlante eolico. Si lamenta il fatto che l'attuale formulazione suggerirebbe che, grazie all'aggiornamento dell'Atlante eolico, vi sia a disposizione una nuova base quantitativa. Per quanto riguarda il grado di incertezza e l'errore relativo, le spiegazioni sarebbero troppo poco precise e differenziate. In determinate regioni sarebbero possibili discrepanze molto più grandi rispetto a quelle menzionate nella descrizione. In alcuni casi, perciò, sono

stati messi in dubbio, persino sistematicamente, sia l'utilità dell'Atlante eolico sia il rimando nella Concezione. Si auspica, infine, che i siti di misurazione, sulla base dei quali è stata realizzata la modellizzazione, siano resi trasparenti affinché la carta possa essere interpretata meglio.

- *I corrispondenti passaggi sono stati adeguati sulla base di tale critica. Nella nuova versione della Concezione si stabilisce che l'Atlante eolico serve da base per offrire una panoramica omogenea sulle condizioni di vento di una regione o dell'intera Svizzera, e viene utilizzato per la valutazione in grandi linee delle condizioni del vento. I dati all'interno di una regione, perciò, dovrebbero essere interpretati in termini relativi e non assoluti. Qualora siano necessari dati esatti, è indispensabile effettuare delle misurazioni. Nel Rapporto esplicativo viene precisato che, per quanto riguarda l'Atlante eolico, non si tratta di una nuova base, bensì di una base aggiornata che non serve al calcolo ma alla valutazione del potenziale di energia eolica. Sono stati adeguati anche i rispettivi passaggi nella descrizione metodologica delle carte, secondo gli allegati A-1, A-2 e A-3. Si sottolinea come i dati possano contribuire solo in misura limitata al miglioramento della precisione della modellizzazione e come, a seconda della natura del terreno, possano emergere grandi differenze rispetto ai valori effettivamente misurati.*
- *Il desiderio di trasparenza per quanto riguarda i siti di misurazione è condivisibile. La loro divulgazione, tuttavia, sarebbe in contraddizione con l'accordo siglato con i detentori dei dati a cui, su loro richiesta, è stato garantito l'anonimato.*

Da più parti è stato chiesto che anche l'Atlante eolico e la Carta delle risorse eoliche vengano inseriti nel Glossario.

- *Si è tenuto conto di questa richiesta e i due termini sono stati inseriti nel Glossario.*

Carta di base della Confederazione delle principali zone con potenziale eolico

L'utilità della Carta A-3 è stata messa sporadicamente in discussione, poiché la rappresentazione approssimativa della Confederazione contraddice, in alcuni casi, la rappresentazione più dettagliata dei Cantoni. Si critica inoltre il fatto che le modifiche rispetto alla versione del 2017 non siano comprensibili. A colpire è il fatto che ora i comprensori con potenziale eolico sarebbero indicati là dove sono stati pianificati dei progetti. Le basi della carta dovrebbero tuttavia fare riferimento ai fatti e non orientarsi su singoli progetti.

- *La rappresentazione delle principali zone con potenziale eolico dal punto di vista della Confederazione si fonda su una metodologia chiara descritta nel rapporto metodologico. Non è stato apportato alcun adeguamento in funzione di progetti concreti. A causa dell'aggiornamento dell'Atlante eolico e della metodologia, possono verificarsi casuali corrispondenze o scostamenti con singoli progetti. Sono anche possibili scostamenti rispetto ai piani direttori cantonali: tutto ciò – e in particolare la sostanziale priorità dei piani direttori cantonali – era già stato stabilito nella Concezione del 2017.*

Per quanto riguarda la metodologia per la carta di base A-3, alcuni hanno criticato l'impiego di presupposti e modelli errati. Il modello utilizzato Vestas V126 con un'altezza al mozzo di 125 m non è rappresentativo per tutta la Svizzera. Si propone di eseguire la modellizzazione basandosi su impianti con una potenza inferiore.

- *Vestas V126 corrisponde al tipo di turbina eolica utilizzato più di frequente negli impianti attualmente pianificati nella fascia di potenza 3-4 MW. Si può quindi parlare di una modellizzazione rappresentativa.*

3 Pareri su altri aspetti

3.1 Obiettivi strategici

Diversi Cantoni e altri attori chiedono, per l'obiettivo Z2, di precisare cosa si debba intendere con «il più elevato rendimento energetico eolico stimato». In alcuni casi, inoltre, si chiede che nell'obiettivo sia stabilito che la redditività economica rappresenti la condizione necessaria per l'utilizzazione di un comprensorio.

- *Per quanto concerne gli obiettivi strategici, si tratta di obiettivi formulati in modo generico, che devono durare nel tempo. Si rinuncia perciò a una concretizzazione che preveda la definizione di valori di soglia per i rendimenti energetici.*
- *La redditività degli impianti eolici è influenzata in modo determinante dalla situazione economica e dalle condizioni quadro statali. Si presume che, a livello nazionale, gli investimenti in impianti eolici abbiano luogo qualora la loro redditività sia garantita. Una conseguente modifica è considerata superflua.*

Alcuni contributi, che in linea di massima approvano il coordinamento intercantonale e transfrontaliero previsto nell'obiettivo Z4, chiedono di precisare che le indagini relative ai danni recati al paesaggio e alla fauna (anche, in particolare, gli effetti cumulati) nonché i corrispondenti provvedimenti di sostituzione vengano coordinati.

- *La formulazione dell'obiettivo Z4 viene mantenuta. Da una parte al coordinamento auspicato nell'obiettivo Z4 e ai fondamenti di pianificazione comuni non segue un elenco di settori specifici; la relativa collaborazione deve essere organizzata tra i Cantoni interessati. D'altra parte, la menzione di provvedimenti di sostituzione a livello di obiettivi nella Concezione, la quale mette l'accento sull'ambito della pianificazione direttrice, non sarebbe conforme a livello di autorità preposta. Nel caso della valutazione degli effetti sulla fauna l'accento viene posto sull'EIA, tenuto conto dell'attuale mancanza di basi metodologiche consolidate relative agli effetti cumulati.*

Le associazioni impegnate nella promozione dello sfruttamento dell'energia eolica sottolineano il fatto che l'obiettivo definito di 4,3 TWh/a per la produzione di energia eolica può essere raggiunto, grazie ad impianti più efficienti, con un numero di impianti minore rispetto a quello indicato nel Rapporto esplicativo (tra 600 e 800). Altri attori valutano, in linea di massima, come troppo elevato e irrealistico l'obiettivo di 4,3 TWh/a.

- *Si conserva l'obiettivo di 4,3 TWh/a fissato nella Strategia energetica 2050 del Consiglio federale. Il numero degli impianti di energia eolica necessari è stato rivisto passando da 600-800 a 400-600, quello dei parchi eolici da 60-80 a 40-60.*

In alcuni casi è stato sottolineato come la compatibilità della Concezione con la Strategia biodiversità rivesta una particolare importanza.

- *Nel capitolo 5.2 del Rapporto esplicativo è stata aggiunta, a tal fine, una breve specificazione nella preminente Strategia per uno sviluppo sostenibile.*

3.2 Principi generali di pianificazione

P1

Singoli attori considerano opportuna una precisazione delle spiegazioni relative al principio di pianificazione P1. L'attuale formulazione, infatti, può anche essere intesa nel senso che determinati comprensori, anche quelli con molto vento, debbano essere lasciati parzialmente privi di impianti eolici.

- *Le spiegazioni sono state precisate. Con la formulazione del principio, infatti, non si intende che determinati comprensori debbano essere lasciati sostanzialmente privi di impianti a energia eolica. Il principio di pianificazione relativo alla concentrazione è finalizzato a evitare che in tali comprensori sorgano ovunque singoli impianti eolici.*

P4

Secondo alcuni Cantoni il principio generale di pianificazione P4 andrebbe integrato con l'indicazione che i conflitti con altri interessi federali possono essere valutati solo quando un progetto è a ubicazione vincolata o almeno equivalente agli altri interessi federali. In alcuni casi, inoltre, si critica il fatto che per

la valutazione dei conflitti di interesse debbano essere prese in considerazione le misure di compensazione ed eventuali conseguenze finanziarie.

- *Il principio di pianificazione mette l'accento sul coinvolgimento dei servizi della Confederazione qualora emergano conflitti con gli interessi federali e con la questione della loro importanza. In questo contesto vengono esplicitamente evocate alternative di pianificazione, rispondendo in tal modo alla questione relativa all'ubicazione vincolata. È inoltre corretto che, ai sensi della LPN, la ponderazione degli interessi avvenga prima della presa in considerazione di eventuali misure di compensazione. Il principio di pianificazione, così come l'intera Concezione, pongono tuttavia l'accento sul livello di pianificazione «piano direttore»; si tratta, nell'ambito delle discussioni tra gli Uffici federali, di riflettere insieme sugli aspetti citati, e non di opporre misure di compensazione a un interesse di protezione della natura nel quadro della ponderazione degli interessi. La formulazione della versione 2017 rimane perciò invariata.*

P5

Diversi Cantoni propongono lo stralcio della frase in cui si afferma che l'impatto economico delle prescrizioni relative all'esercizio deve essere debitamente tenuto in considerazione. Tutto ciò è già garantito dal principio di proporzionalità dell'attività dello stato.

- *Questo punto continua a essere indicato esplicitamente affinché l'aspetto dell'impatto economico in ambito di prescrizioni relative all'esercizio venga debitamente tenuto in considerazione.*

P7

In due pareri è stato espresso il desiderio che, nel principio di pianificazione P7, la Concezione formuli indicazioni più concrete per quanto riguarda la procedura di autorizzazione nel caso di un aumento di produzione o del rinnovo degli impianti.

- *La procedura concreta di autorizzazione (edilizia) si svolge sulla base del diritto cantonale. Il principio di pianificazione è stato completato con l'indicazione che, nel caso di un rinnovo degli impianti, possono rendersi necessarie anche nuove disposizioni legislative pertinenti, una nuova valutazione e, se del caso, un adattamento del piano di utilizzazione con EIA.*

P8

Numerosi partecipanti, tra cui anche diversi Cantoni, si sono espressi sul principio generale di pianificazione P8. Per quanto concerne lo smantellamento di altre infrastrutture direttamente correlate a impianti eolici, si critica il fatto che sia possibile decidere caso per caso. L'obbligo di smantellamento sussiste di principio, a meno che l'autorizzazione a costruire non preveda già un'altra utilizzazione dell'infrastruttura. Si chiede infine che l'obbligo di smantellamento valga, sostanzialmente, per l'insieme degli impianti e delle opere di allacciamento. In singoli casi, inoltre, è stato proposto che si debba prevedere un adeguato deposito per lo smantellamento.

- *La formulazione riguardante lo smantellamento di altre infrastrutture è stata adattata. Nella nuova versione, il principio di pianificazione (insieme alle sue spiegazioni) afferma che il Cantone, per quanto riguarda l'approvazione del piano di utilizzazione, verifica le condizioni quadro per lo smantellamento.*

3.3 Introduzione al capitolo 2.2.2

In singoli pareri viene evidenziato come l'affermazione: «La Concezione energia eolica non fornisce indicazioni di contenuto relative agli interessi di protezione a livello di Cantoni e Comuni», sia formulata in termini troppo generali. La LPN trasferisce ai livelli inferiori l'obbligo di proteggere i biotopi di importanza locale e regionale. Queste zone protette possono essere habitat per specie della Lista rossa o specie prioritarie a livello nazionale. In taluni casi, perciò, l'interesse di protezione a livello di Cantone o di Comune viene valutato di interesse nazionale. In merito a questi casi la Concezione energia eolica dovrebbe fornire indicazioni.

- *La Concezione si concentra sugli interessi federali e, dunque, sui biotopi di importanza nazionale. L'articolo 18b LPN trasferisce ai Cantoni la competenza per la conservazione dei biotopi regionali e locali. Ciò viene integrato nelle esistenti note a piè di pagina, sottolineando come la valutazione degli interessi debba avvenire, in linea di massima, per mano delle competenti autorità cantonali e comunali, anche se nel caso dei biotopi ai sensi dell'articolo 18b LPN è coinvolto un interesse speciale di protezione delle specie.*

In alcuni casi si critica il fatto che nella Concezione non si affrontino, o solo in modo insufficiente, diverse tematiche e ripercussioni relative agli impianti eolici (ad es. infrasuoni, moria di insetti, rumore, smantellamento, protezione delle acque, formazione di ghiaccio, proiezione delle ombre).

- *I temi rumore, smantellamento, protezione delle acque sono trattati in dettaglio. La proiezione delle ombre e la formazione di ghiaccio devono essere esaminate in modo più dettagliato nel quadro della pianificazione di utilizzazione e dell'autorizzazione edilizia. Siccome la Concezione non concentra la propria attenzione sulla pianificazione subordinata, si rinuncia a formulare considerazioni dettagliate in proposito.*

3.4 Pianificazione del territorio

I Cantoni di Vaud e Ginevra chiedono che, nel Rapporto esplicativo, si adegui la formulazione relativa all'intaccamento di superfici per l'avvicendamento delle colture. La formulazione proposta non corrisponderebbe alle indicazioni del piano direttore cantonale o della prassi dei Cantoni nonché al Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture attualmente in fase di elaborazione.

- *Le spiegazioni relative alle superfici per l'avvicendamento delle colture sono state armonizzate con l'adeguamento del relativo Piano settoriale (versione dell'8 maggio 2020): le superfici intaccate per l'installazione di impianti eolici devono essere compensate e occorre dimostrare che la quota cantonale dell'estensione minima delle SAC ai sensi del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture sia garantita.*

3.5 Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale

Bandite federali di caccia

Il Cantone di Svitto chiede che le bandite federali di caccia siano considerate «zone in principio da escludere». Si tratta di comprensori in cui la protezione degli animali selvatici riveste una grande importanza, cosa che risulta inconciliabile con gli impianti eolici.

- *Le bandite federali continuano a essere considerate «zone con riserva di coordinamento». Ciò corrisponde allo status di protezione determinato in base alle attuali basi legali.*

Rete Smeraldo

In alcuni contributi si osserva che le zone Smeraldo devono essere comprese nell'elenco «Altre zone protette» al punto 3.5 della tabella nel capitolo 2.2.2 della Concezione o designate «zone in principio da escludere».

- *Nonostante le zone Smeraldo rappresentino comprensori preziosi e habitat degni di protezione, dal punto di vista legale esse non sono zone da escludere. Si rinuncia pertanto a una loro esplicita menzione.*

Corridoi faunistici

Numerosi attori, tra cui diversi Cantoni, chiedono uno status di protezione più elevato per i corridoi faunistici d'importanza sovregionale rispetto al loro attuale inserimento nella categoria «zone con riserva di coordinamento». Le proposte vanno da «zona con ponderazione degli interessi in presenza di interesse nazionale» a «zona protetta senza ponderazione degli interessi», ciò che corrisponderebbe a una parità di trattamento con biotopi d'importanza nazionale. Secondo i pareri, tali corridoi, pur svolgendo un ruolo centrale per l'infrastruttura ecologica, possono essere interrotti da impianti eolici o da infrastrutture ad essi legate.

- *I corridoi faunistici d'importanza sovregionale continuano a essere considerati «zone con riserva di coordinamento». Nel capitolo 3.3.5 viene fornita una precisazione sulla classificazione dei corridoi faunistici nell'ambito della quale i servizi cantonali valutano i danni nel quadro della ponderazione degli interessi così come nel quadro dell'EIA.*

Parchi naturali regionali

L'Associazione mantello Suisse-éole disapprova il fatto che i parchi naturali regionali siano definiti «zone con riserva di coordinamento». Per alcuni gli impianti eolici sarebbero da considerare esplicitamente parte di uno sviluppo economico sostenibile.

- *Nel capitolo 3.3.5 del Rapporto esplicativo è stato aggiunto un paragrafo che sottolinea le riserve riguardanti gli impianti eolici nei parchi naturali regionali nonché la loro possibile coesistenza. Il punto 3.5 del capitolo*

3.6.1, inoltre, è stato completato e ora indica che un progetto di piano direttore riguardante un progetto eolico in un parco naturale regionale esistente deve confrontarsi con eventuali situazioni conflittuali.

Foreste

Per quanto riguarda le riserve forestali, alcuni pareri chiedono che queste ultime non siano considerate «zone in principio da escludere», bensì «zone con riserva di coordinamento». La classificazione proposta potrebbe avere un effetto dissuasivo sulla realizzazione di nuove riserve forestali.

- *Le riserve forestali rappresentano un elemento importante dell'infrastruttura ecologica e hanno un grande valore ecologico. Anche se le riserve forestali sono considerate «zone in principio da escludere», in singoli casi si può – fornendo adeguata giustificazione – derogare a tale disposizione. Di conseguenza, l'effetto descritto è improbabile si verifichi, per cui le riserve forestali continuano a essere designate «zone in principio da escludere».*

In alcuni singoli contributi, constatando che l'Aiuto all'esecuzione dell'UFAM risale al 2014, ci si chiede se quest'ultimo sia ancora in linea con l'attuale legislazione e con la Strategia energetica 2050. Grazie alle modifiche legislative, dovrebbe essere sostanzialmente possibile realizzare siti in aree boschive a basso valore ecologico.

- *La Strategia energetica 2050 è già stata integrata nell'Aiuto all'esecuzione 2014. Non vi è perciò alcuna esigenza di adeguamento. Per il rilascio di un permesso di dissodamento, occorre che – in ogni singolo caso – l'impianto continui a essere legato al sito previsto (ubicazione vincolata) e che vi sia un interesse che superi quello della conservazione della foresta.*

3.6 Protezione delle specie (uccelli e pipistrelli)

Osservazioni generali relative alla protezione degli uccelli

Le associazioni per la protezione degli uccelli e alcuni Cantoni ritengono che la Concezione non tenga adeguatamente in considerazione la conservazione e la promozione delle specie della Lista rossa e delle specie prioritarie a livello nazionale. Essi criticano il fatto che solo le zone nucleo di due specie della Lista rossa siano da considerare «zone in principio da escludere». Anche le altre specie prioritarie a livello nazionale e le specie della Lista rossa ai sensi dei documenti dell'UFAM devono essere protette dall'impatto degli impianti eolici e le loro zone nucleo devono essere definite «zone in principio da escludere». A tal proposito, inoltre, alcuni hanno specificato quali altre specie devono essere ancora integrate.

- *L'attenzione continua a essere focalizzata sul gallo cedrone e sul gipeto barbuto, e le loro zone nucleo rimangono «zone in principio da escludere». La presenza di altre specie della Lista rossa o di specie prioritarie a livello nazionale non dovrebbe implicare a priori un «divieto» a livello di pianificazione direttrice. L'affermazione secondo cui la Concezione terrebbe in considerazione unicamente la protezione delle due sopracitate specie della Lista rossa, perciò, non è corretta. Di conseguenza, non si ritiene opportuno richiedere chiarimenti troppo dettagliati a livello di pianificazione direttrice. Affinché una trattazione a livello di autorità preposta delle esigenze della protezione degli uccelli possa tuttavia aver luogo nell'ambito della ponderazione degli interessi del Cantone, e possano comunque essere formulate riserve a livello di pianificazione direttrice, occorre almeno una valutazione approssimativa sulle specie della Lista rossa o sulle specie prioritarie a livello nazionale sensibili ai disturbi generati dagli impianti eolici. La Concezione raccomanda ai Cantoni di fornire, già in ambito di pianificazione direttrice, indicazioni a livello di autorità preposta relative al potenziale di conflitto con specie di uccelli prioritarie a livello nazionale, con uccelli migratori nonché con i pipistrelli. Un'approfondita analisi dei rischi a tal riguardo ha luogo solo nell'ambito della valutazione dei progetti nel quadro dell'EIA. Le considerazioni sulla protezione delle specie possono comportare modifiche del progetto nel quadro della ponderazione degli interessi della pianificazione di utilizzazione o dell'EIA.*

Per quanto concerne la formulazione delle indicazioni relative alla pianificazione di utilizzazione nella Concezione, sono state proposte formulazioni più incisive e di più vasta portata. Va ricordato che si devono trovare eventuali misure di protezione. Occorre inoltre garantire la protezione di specie presenti della Lista rossa e di specie prioritarie a livello nazionale attraverso misure quali la dislocazione o la soppressione di ubicazioni dei piloni o misure di sostituzione. Vanno anche verificati e coordinati gli effetti cumulati all'interno di un sito e a livello transfrontaliero. Infine, è necessario prevedere in modo esplicito un principio di precauzione in base al quale si identifichino e – previamente alla realizzazione di un progetto – si evitino, nella misura del possibile, eventuali ripercussioni sulle specie minacciate e i loro habitat.

Un altro parere constata come l'attuale formulazione suggerisca che le disposizioni (cantionali) a livello di pianificazione di utilizzazione devono essere prese in considerazione solo se disponibili. Si chiede inoltre che nel Rapporto esplicativo si menzioni – in relazione al processo di «valutazione tecnica del progetto preliminare» – l'inclusione dei necessari accertamenti in merito alle specie minacciate o alle specie prioritarie a livello nazionale. In alcuni casi specifiche indicazioni del Rapporto esplicativo, ad esempio nelle note a piè di pagina, sono state criticate come obsolete o errate.

- *L'affermazione relativa alla pianificazione di utilizzazione contenuta nella Concezione è stata completata in modo tale che, nel quadro di detta pianificazione, occorre fissare eventuali misure di protezione. Nel caso di siti ad alto rischio, in particolare, si raccomanda di valutare tempestivamente potenziali misure di protezione delle specie in grado di ridurre sostanzialmente i conflitti. È stato inoltre precisato che, nel caso in cui manchino disposizioni cantionali, occorre tenere in considerazione le raccomandazioni e le indicazioni esistenti relative all'EIA.*
- *Per quanto riguarda gli effetti cumulati vale l'obbligo generale di coordinamento. In ambito di valutazione dei progetti per la produzione di energia eolica, l'effetto cumulato su specie della Lista rossa o specie prioritarie a livello nazionale può avere – in talune circostanze – una certa importanza. Ciò andrebbe chiarito nel quadro dell'EIA; nella Concezione, tuttavia, tale questione non viene esplicitamente menzionata poiché attualmente non sono disponibili basi metodologiche consolidate relative agli effetti cumulati.*
- *In una nuova nota a piè di pagina del punto 4 (capitolo 3.6.2 del Rapporto esplicativo) è stato precisato che la «valutazione tecnica del progetto preliminare» può condurre a una valutazione anche in materia di protezione delle specie. Le indicazioni non più attuali contenute nel Rapporto esplicativo sono state aggiornate.*

Regolamento sulle distanze in ambito di protezione delle specie

Le organizzazioni impegnate nella protezione degli uccelli chiedono che si definisca un regolamento sulle distanze nell'ambito delle zone protette, come già accade in parte all'estero. Ciò favorirebbe anche la garanzia di pianificazione. Concretamente, ad esempio, si propone la creazione di zone cuscinetto di 1 km attorno alle zone nucleo dei galli cedroni o il rispetto di una distanza di almeno 1,5 km dai comprensori ORUAM. Alcuni, inoltre, hanno chiesto che accanto alle zone nucleo di galli cedroni e gipeti barbuti, nella categoria «zone protetta senza ponderazione degli interessi» venga inserita anche una corrispondente zona cuscinetto.

- *Un regolamento generale sulle distanze non tiene sufficientemente conto delle peculiarità locali, motivo per cui esso viene tralasciato nel quadro della Concezione energia eolica. Di conseguenza, sarebbe inopportuno classificare eventuali zone cuscinetto nella categoria delle «zone protette senza ponderazione degli interessi».*

Protezione delle specie: radar ornitologici

Oggetto di critica, in alcuni pareri, sono stati i radar ornitologici proposti nel Rapporto esplicativo sotto la voce «Indicazioni sull'esercizio» nelle zone di migrazione degli uccelli con un potenziale di rischio medio o elevato. Questi radar non fornirebbero alcun contributo concreto alla protezione degli uccelli e sfrutterebbero una tecnologia non ancora matura. Il relativo punto andrebbe stralciato.

- *Il paragrafo in questione viene mantenuto. Nonostante nel mondo scientifico non vi sia unanimità su questo punto, esistono elementi di prova sufficienti del fatto che i sistemi di spegnimento basati su sistemi radar possano contribuire alla protezione degli uccelli, in particolare durante il picco migratorio dei piccoli uccelli. La raccomandazione esplicita (della Confederazione) riguardante l'impiego dei radar ornitologici, tuttavia, viene ritirata, rafforzando in tal modo l'importanza dei chiarimenti nell'ambito dell'EIA.*

Dinamica degli habitat

Le organizzazioni per la protezione degli uccelli, ma anche singoli Cantoni, stentano a comprendere perché per la diffusione di gipeti barbuti e galli cedroni si utilizzino i dati del 2014 piuttosto che dati più aggiornati. Occorre impiegare i dati disponibili più aggiornati e, successivamente, adeguare le carte in allegato. Questo servirebbe, non da ultimo, a migliorare la garanzia di pianificazione. I siti di reintroduzione dei gipeti andrebbero trattati come «zone in principio da escludere», poiché vengono regolarmente riutilizzati. È stato inoltre proposto di stralciare la frase in cui si afferma che, per quanto riguarda i gipeti barbuti, nei prossimi anni si dovrebbe verificare primariamente un'intensificazione della cova negli habitat centrali esistenti. Il Cantone di Berna propone persino di non considerare le zone nucleo del Gallo cedrone «zone in principio da escludere», bensì «zone con riserva di coordinamento». A motivo di tale proposta vi sarebbe il fatto che i dati risultano spesso obsoleti, mentre i Cantoni dispongono di basi più aggiornate.

- *Le richieste sono state tenute parzialmente in considerazione. Per la Concezione, in merito ai gipeti barbati, sono stati utilizzati i dati disponibili più aggiornati (2020), ed è stato incluso il sito di reintroduzione del Cantone di Obwaldo. Al fine di tenere conto di un'eventuale dinamica degli habitat centrali, inoltre, nella nuova versione del Rapporto esplicativo si stabilisce che ogni 5 anni occorre verificare l'opportunità di un aggiornamento delle zone nucleo e, con ciò, dei dati per la Carta A-2 relativa agli interessi della Confederazione sul geoportale federale.*

Pipistrelli

La Fondazione protezione pipistrelli e il Canton Ticino hanno attirato l'attenzione sul fatto che, erroneamente, si parli di specie di pipistrelli protette. In principio, tutte le specie di pipistrelli sono protette.

- *L'argomentazione è stata presa in considerazione e il testo è stato adeguato sia nella Concezione sia nel Rapporto esplicativo.*

3.7 Misure

Il Cantone di Berna ha criticato il fatto che, per quanto concerne alcune misure di cui la Confederazione è dichiarata responsabile, quest'ultima – dall'approvazione della Concezione – non abbia ancora preso nessuna iniziativa al riguardo. Per le suddette misure, pertanto, è stata chiesta una tabella di marcia. In un parere si chiede di precisare cosa si intende, nella misura M1, con verifica «periodica» dello stato dello sfruttamento.

- *La critica della mancata comunicazione di una tabella di marcia è certamente giustificata; ciò, tuttavia, non significa che la Confederazione non abbia preso alcuna iniziativa. Per quanto riguarda le misure M2, M3, M9 e M10 la Confederazione si è attivata, a volte senza che ciò sia stato percepito al di fuori dell'Amministrazione federale. Le misure M6 e M7 si collocano in un rapporto d'interdipendenza nei confronti della messa in servizio di nuovi parchi eolici; qualora necessario, quindi, la Confederazione intensifica la propria azione. A tutt'oggi essa ha sostenuto finanziariamente lo studio sul numero di vittime delle pale eoliche e gli scambi di esperienze organizzati da Suisse-éole.*
- *Nella misura M1 della Concezione si evita di precisare cosa si intende con «periodicamente». Nel capitolo 3.1 del Rapporto esplicativo è stato precisato che i numeri relativi allo sfruttamento dell'energia eolica vengono pubblicati sul sito www.windatlas.ch e, qualora siano disponibili nuovi dati, aggiornati su base annuale.*

3.8 Impiego della Concezione e attuazione da parte dei Cantoni

Obbligo di pianificazione

La fondazione per la tutela del paesaggio lamenta l'impossibilità di affermare in maniera generale come gli interessi relativi alla produzione di energia elettrica da eolico si oppongano ad altri interessi. A tal proposito manca la presa in considerazione del rendimento e della questione di sapere se la produzione di elettricità è flessibile in termini di scadenze e orientata al mercato.

- *Viene mantenuta la formulazione introdotta nel 2017 e utilizzata sinora. L'interesse relativo alla produzione di elettricità comprende diversi aspetti tra cui la quantità, il rendimento nonché la produzione flessibile e orientata al mercato.*

Presa in considerazione degli interessi federali

I Cantoni di Nidwaldo e Friburgo rilevano che, secondo il capitolo 1.1, la Concezione, tra le altre cose, serve a coordinare l'impatto territoriale dello sviluppo dell'energia eolica con determinati interessi rilevanti della Confederazione. I due Cantoni, di conseguenza, lamentano la mancanza nel capitolo 1.1 di una lista di determinati interessi federali (tra cui, ad es., il Progetto territoriale Svizzera, la Strategia biodiversità Svizzera ecc.).

- *I principali interessi federali sono elencati nell'obiettivo Z1 e nella tabella principale nel capitolo 2.2.2. Sarebbe quindi superfluo riportare tale elenco già nel capitolo 1.1.*

Pianificazione direttrice cantonale

Il Cantone di Argovia accoglie con favore la dichiarazione secondo la quale le indicazioni vincolanti contenute nei piani direttori già approvate dalla Confederazione mantengono la loro validità anche dopo

l'adeguamento della Concezione. Esso, tuttavia, critica la formulazione secondo la quale le iscrizioni nel piano direttore approvate dalla Confederazione non offrono in sé la garanzia assoluta che un progetto in ambito di energia eolica sia compatibile con i vari interessi della Confederazione e che ciò possa essere valutato solo nel quadro di un piano di utilizzazione o di una procedura di autorizzazione edilizia.

- *Il passaggio in questione è stato completato con l'indicazione secondo cui alle iscrizioni nel piano direttore approvate dalla Confederazione viene accordata la massima garanzia di pianificazione.*

Le organizzazioni che rappresentano interessi in ambito di produzione di energia eolica chiedono, nei loro pareri, che gli adeguamenti del Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura aeronautica (PSIA), non possano essere anteposti ai comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica già stabiliti nei piani direttori cantonali. Lo stesso vale per gli adeguamenti al Piano settoriale militare. In questo caso andrebbe garantita la reciprocità dei documenti e inserita un'adeguata affermazione nella Concezione energia eolica.

- *Le indicazioni contenute nei piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale sono vincolanti anche per la Confederazione. I comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica in essi stabiliti, pertanto, devono essere tenuti in considerazione nell'ambito degli adeguamenti dei piani settoriali e delle concezioni della Confederazione. Qualora dovesse emergere una contraddizione tra le indicazioni di un piano settoriale o una concezione e quelle di un piano direttore cantonale, il quale – nel quadro dell'approvazione di un adeguamento del piano direttore – non fosse stato trattato o non fosse stato incluso nella ponderazione degli interessi, occorre tematizzare tale conflitto nell'ambito di un successivo coordinamento delle attività d'incidenza territoriale dei responsabili della pianificazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 OPT. Una disciplina esaustiva relativa al trattamento di tali conflitti, perciò, non può essere definita nella Concezione energia eolica.*

3.9 Carte in allegato

Alcuni Cantoni affermano che, in base alla carta A-3, non si sentono obbligati a delimitare i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica. Tale affermazione si fonda sui seguenti elementi: la carta non ha carattere vincolante per le autorità; non illustra una nuova situazione o nel Cantone non viene rappresentata alcuna zona principale con potenziale eolico.

- *È un fatto che la carta A-3 non sia vincolante per le autorità. Tuttavia, non si deve dedurre dalla sola carta se vi sia o meno una necessità d'intervento. La carta A-3 mostra solo le zone principali con potenziale eolico dal punto di vista della Confederazione. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b^{bis} e articolo 8b LPT, l'obbligo di elaborare adeguati fondamenti e di identificare i comprensori adatti sussiste anche per quei Cantoni che, nella carta A-3, vengono rappresentati senza zone principali con potenziale eolico.*

Alcuni Cantoni nonché l'Unione delle città svizzere propongono che i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica previsti già nell'ambito della pianificazione direttrice cantonale vengano rappresentati nelle carte in allegato alla Concezione. L'eventualità che i Cantoni abbiano già previsto dei comprensori mentre la Confederazione ne illustra parzialmente altri, inoltre, può essere fonte di confusione. Queste contraddizioni hanno creato diverse incertezze e comportato numerose richieste da parte di Cantoni e responsabili di progetto.

- *Sebbene si tenga conto della richiesta in maniera indiretta, si continua a rinunciare a un'integrazione dei comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica nell'attuale carta A-3 delle zone con potenziale eolico. La carta, infatti, diventerebbe più confusa e il suo aggiornamento risulterebbe più complicato; la legenda, inoltre, prende già in considerazione possibili scostamenti rispetto alle indicazioni cantonali. In futuro, tuttavia, sul geoportale della Confederazione potrà essere visualizzato un layer supplementare che indichi le informazioni richieste. I relativi lavori sono in fase di preparazione, mentre una loro attuazione avverrà solo dopo l'approvazione dell'adeguamento della Concezione energia eolica e dipenderà dalla collaborazione dei Cantoni.*

4 Conclusioni

L'audizione e partecipazione della popolazione sull'adeguamento della Concezione energia eolica hanno dimostrato che numerosi attori si occupano con particolare attenzione della Concezione e che tale strumento svolge un ruolo fondamentale per la pianificazione dello sviluppo della produzione di energia eolica. Gli adeguamenti proposti hanno incontrato un largo consenso, sebbene l'introduzione di una nuova categoria di compensatori e la gestione dei compensatori IFP siano state discusse in modo molto differenziato e le modifiche proposte siano state a volte valutate criticamente. I relativi passaggi sono stati nuovamente discussi, all'interno degli Uffici federali, in maniera dettagliata e sulla base dei feedback, e infine, nella misura del possibile, adeguati.

Numerosi pareri si sono espressi anche su aspetti per i quali non erano previsti adeguamenti. Tali suggerimenti hanno rilevato l'opportunità, in singoli punti, di apportare delle precisazioni.

Lista delle prese di posizione

Cantoni (26)

Cantone di Appenzello Esterno (AR), Cantone di Appenzello Interno (AI), Cantone di Argovia (AG), Cantone di Basilea Campagna (BL), Cantone di Basilea Città (BS), Cantone di Berna (BE), Cantone di Friburgo (FR), Cantone di Ginevra (GE), Cantone del Giura (JU), Cantone di Glarona (GL), Cantone dei Grigioni (GR), Cantone di Lucerna (LU), Cantone di Neuchâtel (NE), Cantone di Nidwaldo (NW), Cantone di Obwaldo (OW), Cantone di San Gallo (SG), Cantone di Sciaffusa (SH), Cantone di Soletta (SO), Cantone di Svitto (SZ), Cantone Ticino (TI), Cantone di Turgovia (TG), Cantone di Uri (UR), Cantone del Vallese (VS), Cantone di Vaud (VD), Cantone di Zugo (ZG), Cantone di Zurigo (ZH).

Conferenze / Commissioni (7)

Commissione federale dei monumenti storici (CFMS), Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP), Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC), Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC), Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP), Unione delle città svizzere (UCS).

Comuni (3)

Città di Sciaffusa, Comune di Burg im Leimental, Comune di La-Chaux-de-Fonds.

Associazioni e organizzazioni attive a livello nazionale (15)

Associazione delle aziende elettriche svizzere, Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente, BirdLife Svizzera, Centre patronal, Helvetia Nostra, Fondazione protezione pipistrelli, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Fondazione svizzera per l'energia (FSE), Freie Landschaft Schweiz, Pro Natura, Società forestale svizzera, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), Stazione ornitologica svizzera, Suisse-éole, Unione svizzera degli imprenditori.

Organizzazioni attive a livello regionale / Gruppi di interesse (9)

Pro Landschaft AR/AI, Referendumskomitee gegen Windkraft Füllinsdorf, Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, Sauvez les Préalpes / Rettet die Voralpen, Verein «Pro Burg», Verein wind-still, Verein Thaler Landschaft ohne Windräder.

Aziende (7)

Gmünder Frischknecht & Partner Rechtsanwälte & öffentliche Notare, New Energy Scout GmbH, Projekt-gemeinschaft Chroobach Windenergie, Services industriels de Genève (SIG), St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, vento ludens Suisse GmbH, Windenergie Schweiz AG.

Pubbliche autorità estere (3)

Amt für Bau und Infrastruktur Fürstentum Liechtenstein, Governo regionale del Tirolo, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire République Française.

Altri (2)

Skyguide, Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).